



*Direzione 1 – Servizi interni e generali
Entrate Generali – Tributi – Contenzioso
P.zza mercato, 5 -Lodi*

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento dell'attività di supporto per il servizio di accertamento in materia di IMU, TASI, TARI, attività di perequazione catastale ed emissione dei relativi atti di accertamento e compartecipazione all'accertamento erariale per il periodo di anni 3 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 2 CIG n. 8667856D0A

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione, alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

La presente procedura di gara è indetta in esecuzione della Determinazione a contrarre n. 1508 del 31/12/2020 modificata con determina n. 84 del 15/2/2021, del Dirigente della Direzione 1 Servizi interni e generali.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). Il luogo di svolgimento del servizio è presso la sede del Comune di Lodi.

Responsabile unico del procedimento del servizio: Maddalena Pellini - Tel. 0371/409268 e-mail maddalena.pellini@comune.lodi.it

PIATTAFORMA SINTEL: la presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, mediante ricorso al sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. L'accesso a detto sistema è possibile attraverso il seguente indirizzo internet: <https://www.sintel.regione.lombardia.it>. Le informazioni riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso e di utilizzo del Sistema SINTEL, nonché il quadro normativo di riferimento, sono contenute nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, reperibile sulla suddetta piattaforma. Per specifiche richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare l'Help Desk di Aria al numero verde 800116738

2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato Speciale di Appalto;

- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Allegato (A) Quadro Economico
- 5) Allegato (B) Relazione /progetto art. 23 D.Lgs. 50/2016 con allegato
- 6) Allegato (C) Patto d'integrità
- 7) Modello 1 e 1-bis istanza, Modello 2 e 2-bis, Modello 3, Modello 4, Modello 5 DGUE.

La documentazione di gara è disponibile sul sito del Comune di Lodi sulla piattaforma SINTEL ai seguenti indirizzi:

- Comune: www.comune.lodi.it
- SINTEL: <https://www.sintel.regione.lombardia.it>

Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dagli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del Codice, nonché dal D.M. 02/12/2016, il bando di gara è pubblicato su:

- GUUE il 22/02/2021
- GURI il 03/03/2021
- sito del comune <http://comune.lodi.it> Amministrazione trasparente Sez. bandi di gara e Contratti;
- piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Osservatorio Regionale dei contratti pubblici);
- due dei principali quotidiani a diffusione nazionale (estratto);
- due dei principali quotidiani a maggiore diffusione locale (estratto);

2.2 CHIARIMENTI E/O COMUNICAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente dalla piattaforma, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma da inoltrare **almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, **le risposte** a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella piattaforma SINTEL. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. Integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sul sito internet della stazione appaltante, nonché sul sito internet di ARIA nella sezione "Bandi" > "Bandi di gara sulla Piattaforma Sintel". Sarà inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa. Resta inteso che eventuali modifiche alla lex specialis di gara che non rientrino tra quelli che possono essere considerati chiarimenti, saranno oggetto di apposito atto della stazione appaltante e saranno pubblicati con le stesse modalità di pubblicazione del bando disciplinare di gara

3. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, IMPORTO

L'appalto ha per oggetto la gestione dei servizi di:

- Supporto all'Accertamento dell'evasione IMU/TASI/TARI
- Perequazione catastale
- Invio segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate

Si rinvia al capitolato speciale di appalto per l'analitica descrizione del servizio oggetto di appalto.

Il servizio sarà affidato all'aggiudicatario mediante la stipula di apposito contratto. L'affidamento è organizzato in un singolo lotto.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione Beni e servizi	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Importo
	<i>Accertamento in materia di IMU, TASI, TARI, attività di perequazione catastale ed emissione dei relativi atti di accertamento e compartecipazione all'accertamento erariale</i>	79940000-5	P	€. 1.172.000,00 valore contratto per n. 3 anni €. 195.250,00 Valore proroga 6 mesi €. 781.000,00 valore rinnovo anni due
Importo stimato complessivo ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016				€. 2.148.250,00

Ai fini dell'art. 35 comma 4 e art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'assolvimento dell'obbligo di contribuzione Anac, il valore dell'appalto è stimato per un importo pari a **€. 2.148.250,00 specificato nel quadro economico a cui si fa rinvio.**

Tabella n. 2 – Suddivisione dei valori d'appalto

TRIBUTO/ENTRATA	STIMA INCASSI	CORRISPETTIVO	STIMA IMPORTO AGGIO
Servizio di accertamento delle evasioni IMU	4.600.000	20%	920.000
Servizio di accertamento delle evasioni TASI	100.000	20%	20.000
Servizio di accertamento delle evasioni TASSA RIFIUTI	500.000	20%	100.000
Controllo e verifica delle rendite catastali	260.000	20%	52.000
Invio segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate	400.000	20%	80.000
TOTALE AFFIDAMENTO			€. 1.172.000,00 valore contratto per n. 3 anni €. 195.250,00 Valore proroga 6 mesi €. 781.000,00 valore rinnovo anni due
TOTALE			€. 2.148.250,00

--	--

Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell'affidamento è descritto nel capitolato speciale di appalto.

Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione effettiva e complessiva conseguita dall'Ente nel periodo di vigenza contrattuale, oltre iva. Saranno riconosciuti al soggetto aggiudicatario anche i corrispettivi sopra elencati per gli atti che dovessero trovare definizione oltre la scadenza naturale del contratto.

Per la particolare tipologia del servizio non occorre procedere alla redazione del DUVRI, in quanto in relazione a quanto previsto in particolare dall'art. 26, comma 3, d.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5.03.2008, è stata esclusa la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici.

L'appalto è costituito da **un unico lotto** considerato che l'affidamento oggetto della presente procedura, è funzionalmente inscindibile in quanto, se separato, comporterebbe un aggravio in termini sia economici che gestionali. Tale formula offre, altresì, all'Ente un servizio più snello ed agevole dovendosi rapportare con un unico soggetto.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di 3 anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto, ovvero, se precedente, dalla data di avvio del servizio.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni, per un importo di €. 781.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (valore €. 195.250,00). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € **2.148.250,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. **È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,

aggregazione di imprese di rete). **È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (Sentenza del CdS Ad Plenaria del 20/5/2013 n. 14).

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità

di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai successivi paragrafi sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

In caso di RTI o Consorzi ordinari o soggetti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici, i suddetti requisiti di ordine generale devono essere posseduti e dichiarati da ogni singola impresa raggruppata o raggruppanda, consorziata o consorzianda.

Per i Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti e dichiarati sia dal Consorzio che da ciascuna consorziata indicata come esecutrice. I requisiti di ordine generale devono essere posseduti anche dall'eventuale impresa ausiliaria.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPASS in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti o, in mancanza, trasmessi dall'operatore economico su richiesta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella sezione Servizi, subsezione "Accesso riservato all'Operatore Economico".

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:

- per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per attività adeguata all'oggetto dell'appalto e comunque con oggetto sociale coerente con l'oggetto dell'affidamento;
- per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in analogo registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza.

Per le Società Cooperative: iscrizione all'apposito Albo delle società cooperative istituito ai sensi del D.M. 23/06/2004 presso il Ministero delle Attività Produttive ovvero, se imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'U.E., iscrizione ad analogo registro dello stato di appartenenza all'Unione Europea. In caso di RTI o Consorzi ordinari o soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici, il suddetto requisito di idoneità professionale deve essere posseduto e dichiarato da tutti i partecipanti al raggruppamento/consorzio/aggregazione/GEIE.

Per i Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 il suddetto requisito di idoneità professionale deve essere posseduto e dichiarato sia dal Consorzio che da ciascuna consorziata indicata come esecutrice.

b) iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati a effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria istituito ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;

Gli operatori economici degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitino le medesime attività, devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

In caso di RTI o Consorzi ordinari o soggetti di cui all'art. 45, co 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici, il requisito di iscrizione all'Albo deve essere posseduto da ciascuna impresa che nell'ambito del raggruppamento o quale consorziata, svolgerà l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione.

c) di avere alla data di pubblicazione del presente bando, un capitale sociale interamente versato pari o superiore a €. 5.000.000,00 (cinque milioni);

d) di aver in organico, alla data di espletamento della gara, un numero di dipendenti, regolarmente assunti con CCNL non inferiori a 15 unità, di cui uno laureato in discipline economiche o giuridiche; (da comprovare, prima dell'aggiudicazione definitiva, mediante originali o copie conformi dei contratti di assunzione o delle buste paga, del diploma di laurea (per il soggetto laureato in disciplina economiche e giuridiche));

Per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 il suddetto requisito di idoneità professionale deve essere posseduto e dichiarato dal Consorzio o dalla/e consorziata/e esecutrice/i.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Obbligo di presentazione di idonee dichiarazioni bancarie di n. 2 Istituti di credito, operanti negli Stati membri dell'U.E., che attestino l'idoneità finanziaria ed economica del concorrente al fine dell'assunzione della prestazione oggetto della gara. Le stesse dovranno riportare un riferimento specifico alla presente procedura di gara (oggetto o CIG).

L'operatore economico che per fondati motivi, che devono essere dettagliatamente motivati, non è in grado di presentare le referenze bancarie richieste, può comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante la presentazione di una dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa, degli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico. (vedi Allegato XVII Parte I punto c) del Codice).

b) Aver realizzato un fatturato specifico minimo come di seguito elencato nell'ultimo triennio 2018-2019-2020 di almeno €. 2.000.000 di cui:

- *Servizio di accertamento delle evasioni IMU/ TASI € 1.500.000,00;*
- *Servizio di accertamento delle evasioni TASSA RIFIUTI € 100.000,00;*
- *Perequazione catastale (Controllo e verifica delle rendite catastali) € 180.000,00;*
- *Invio segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate € 220.000,00.*

Tale requisito è richiesto a dimostrazione della sussistenza di una adeguata solidità economica, elemento necessario al regolare svolgimento del servizio da gestire.

In caso di RTI o Consorzi ordinari o soggetti di cui all'art. 45, co 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici la capogruppo deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, sia la mandataria, sia le mandanti e ciascuna componente, deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che si impegna ad eseguire. In ogni caso l'impresa mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per i Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 il suddetto requisito di capacità economica e finanziaria deve essere posseduto e dichiarato dal Consorzio o dalla consorziata/e indicata/e come esecutrice/i.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Aver gestito, con buon esito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, ciascuna delle attività oggetto dell'appalto anche disgiuntamente, nel triennio 2018-2019-2020 in almeno tre comuni/enti di pari classe o superiore alla III (classe di appartenenza del comune di Lodi ex art.2 del D.lgs. n.507/1993)

A titolo esemplificativo:

- 3 contratti che contengano l'attività di accertamento dell'evasione IMU/TASI;
- 3 contratti che contengano l'attività di servizio di supporto all'accertamento TARSU/TARI;
- 3 contratti che contengano l'attività di perequazione catastale;
- 3 contratti che contengano l'attività di invio segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate.

Tale requisito a dimostrazione dell'esperienza posseduta nel settore di che trattasi è richiesto in considerazione della particolarità del servizio da gestire, caratterizzato dalla necessità di un elevato grado di conoscenza delle normative da applicare e dalla delicatezza e complessità delle operazioni da porre in essere.

In caso di RTI o Consorzi ordinari o soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici, si chiede che l'impresa capogruppo (o consorziata) abbia gestito i servizi oggetto del presente affidamento per almeno due Comuni nei 3 (tre) anni precedenti alla data di pubblicazione del Bando. La/e mandanti dovranno aver gestito tutte le attività oggetto di gara per almeno un Comune per due anni nei 3 (tre) anni precedenti alla data di pubblicazione del Bando, non essendo il servizio frazionabile.

Per i Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 il suddetto requisito di capacità tecnica professionale deve essere posseduto e dichiarato dal Consorzio o dalla consorziata/e indicata/e come esecutrice/i.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di *pubbliche amministrazioni o enti pubblici* mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione e che attestino la buona esecuzione delle attività specifiche previste dal requisito tecnico di cui sopra. I certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici devono essere inseriti nel sistema dagli operatori economici. Così come previsto nelle norme transitorie, art.9, comma 2, della deliberazione AVCP n. 111/2012, aggiornata con deliberazione n.157 del 17/02/2016, in via transitoria, i certificati indicati all'art.6, comma 3, lett. c) della deliberazione dell'ANAC n. 111/2012 sono inseriti nel sistema dagli operatori economici (cfr. FAQ AVCPass aggiornate al 30 agosto 2017).

- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;

- dichiarazione SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DEL CONCORRENTE, ex art. 47 del d.p.r. 445/2000 contenente l'oggetto del contratto, il CIG e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.

Tutti i documenti sopra richiesti sono inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini sopra indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito, oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti orizzontali.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione come sopra specificato.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. *È ammesso l'avvalimento della certificazione di qualità, a condizione che, ai fini dell'idoneità del contratto, l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2017, n. 852).*

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore.

Si specifica che nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara). In tal caso, dal contratto dovrà risultare, per esempio l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della

dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l'esperienza dell'impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliata (cfr. Cons. Stato, n. 864 del 23/02/2015).

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.

1. Data la specificità del servizio è fatto espressamente divieto al Soggetto affidatario, senza la prescritta autorizzazione da parte dell'Ente di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto.
2. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice. I soggetti affidatari del contratto possono affidare in subappalto parti di servizio, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:
 - all'atto dell'offerta siano indicate le parti del servizio che si intende subappaltare;
 - i subappaltatori siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dei requisiti di capacità tecnico professionale correlati all'oggetto del subappalto in misura pari o superiore alla percentuale subappaltata;.

In assenza dei suindicati requisiti, il subappalto è vietato.

Si precisa che la richiesta di subappalto dovrà pervenire, **esclusivamente** con modalità telematiche mediante utilizzo della sezione "Comunicazioni procedura".

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del canone complessivo posto a base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € **42.970,00** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

L'Ente garantito è il Comune di Lodi

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. il versamento in contanti non è ammesso, in quanto l'importo della garanzia richiesta eccede il limite di cui all'art.49, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e quantificato in euro 3.000,00;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara, ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 (g.u. 10/4/2018 N. 83);
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere caricate su Piattaforma Telematica **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- (in caso di garanzia nativa digitale) file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);
- (in caso di garanzia nativa analogica) copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

È previsto il sopralluogo da parte dei concorrenti.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo tributi@comune.lodi.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- recapito fax/indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata 10 giorni prima della scadenza della gara.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega

munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandataro/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio, oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi della delibera n. 1197 del 18/12/2019.

12.1. Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC

L'operatore economico deve presentare copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, c. 65 e 67, L. 266/2005, recante evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG, e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine ultimo per la presentazione delle offerte (v. capitolo 1 – caratteristiche della procedura), pena l'esclusione dalla procedura. Il contributo all'ANAC può avvenire alternativamente:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, master-Card, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video, oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare la copia scannerizzata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di "Archivio dei pagamenti";
- in contanti, in possesso del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare la copia scannerizzata dello scontrino (originale) rilasciato dal punto vendita.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/riscossione>

13. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Termine per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 30/4/2021

13.1 Offerta in modalità telematica:

- a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera d),;
- b) la Piattaforma telematica è denominata «SINTEL» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»);
- c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- d) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono disponibili sul sito della piattaforma ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
- e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk;

13.2 Formazione e invio dell'offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

- a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 13.1, con le proprie chiavi di accesso;
- b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) "Busta A Documentazione amministrativa" all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta al punto 15 del presente disciplinare;
- c) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) "Busta B Offerta Tecnica" all'interno della quale devono inserire la propria Offerta Tecnica

È fondamentale:

- sottoscrivere digitalmente la propria Offerta tecnica;
- inserire l'Offerta Tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma negli appositi campi il file o l'archivio firmato digitalmente.

d) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) "Busta C Offerta Economica" all'interno della quale devono inserire la propria offerta economica.

L'Offerta Economica deve essere espressa in termini di un ribasso percentuale fino alla terza cifra decimale da intendersi riferito all'aggio posto a base di gara pari al 20%. Nel caso di offerte con un numero di cifre decimali superiore a tre, si procederà ad arrotondamento alla terza cifra.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli aggi posti a base di gara.

Il concorrente dovrà fornire anche indicazione del costo della manodopera e la stima degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. di cui all'art. 95, comma 10, del Decreto legislativo n. 50/2016. Detto costo relativo alla sicurezza connesso con l'attività d'impresa dovrà risultare congruo rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

N.B. Si rimanda comunque alle norme tecniche di funzionamento della piattaforma telematica disponibili sull'homepage della stessa.

13.3. Sottoscrizione degli atti:

- a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256), BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;
- b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”).

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare, presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

I plichi da presentare con le modalità esplicitate corrispondono a:

- Busta telematica A di cui alla: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
- Busta telematica B di cui all’ “OFFERTA TECNICA”;
- Busta telematica C di cui all’ “OFFERTA ECONOMICA”

15. PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA E CONTENUTO DELLE BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica A deve contenere la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Istanza di partecipazione – in bollo - redatta secondo il modello di cui all’ **Allegato 1 (Modello 1)** e, se del caso, l’ **Allegato 1-bis (Modello 1-bis)** (In caso di RTI non ancora costituito) - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; l’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa.

Nel Modello 1 predisposto dalla stazione appaltante sono contenute anche dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 che sono presenti anche nel DGUE; tuttavia se il concorrente le sottoscrive sarà possibile evitare il soccorso istruttorio nel caso in cui per errore materiale non vengano compilate le relative parti del DGUE.

Il concorrente indica la **forma** singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il **ruolo** di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale generata con dispositivi validi in base a quanto prescritto dal presente disciplinare:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, **dalla mandataria/capofila.**
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, **da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;**
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 1. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 2. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla piattaforma telematica alternativamente:

- i. in copia scansionata dell'originale analogico **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso** oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;
- ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) **corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale** a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per la redazione della quale il concorrente compila il **Documento di gara unico europeo (DGUE – Modello 5)** di cui allo schema allegato alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” pubblicata nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016, per la cui compilazione dovranno attenersi alle istruzioni contenute nelle richiamate linee guida.

Il DGUE, compilato secondo le modalità di seguito indicate, dovrà essere firmato digitalmente.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, **per ciascuna ausiliaria, allega:**

- 1) DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice **resa compilando il Modello 4** allegato al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice **resa compilando il Modello 4** allegato al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario, in virtù del quale l'ausiliaria

si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) **PASSOE** - il nominativo dell'ausiliaria deve essere presente nel PASSOE del concorrente.

Si precisa che, **in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, preferibilmente utilizzando il Modello 3 (Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice)**, allegato al presente disciplinare di gara.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 (requisiti generali) del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50", al decreto legge 135/2018 (c.d. decreto semplificazioni), convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12 e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. decreto sblocca-cantieri), **ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa** in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80, comma 4 e comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice** – ed anche in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice**. Per tali dichiarazioni è possibile utilizzare il Modello 2 - Ulteriori dich. ai sensi art. 80 commi 1 e 5 come esplicitato al successivo paragrafo 15.3.1.

(Eventuale) Dichiarazioni personali che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del codice.

Nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare **l'assenza o la presenza di eventuali** sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, **ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dovrà produrre per sé la suddetta dichiarazione** utilizzando preferibilmente il **Modello 2-bis**. In tal caso tali dichiarazioni devono essere **firmate digitalmente** da ciascuno dei soggetti stessi, ovvero dovrà essere presentata copia scansionata dell'originale analogico delle suddette dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti dell'art 80 comma 3 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in segno di dichiarazione di conformità all'originale.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la **sezione B** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la **sezione C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- d) la **sezione D** per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) – **omessa** perché non pertinente alla presente procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, le dichiarazioni di cui all'art. **80, commi 1, 2 e 5, lett. l)** del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta utilizzando il Modello 3;
- 1-bis. - dichiara (utilizzando preferibilmente il Modello 2-ulteriori dichiarazioni ai sensi art. 80, commi 1 e 5 ed eventualmente il Modello 2-bis) tutte le condanne o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a carico dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 80 del Codice ed inoltre (fino all'aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19.4.2017, n. 56, al DL n. 135/2018 e al DL n. 32/2019, come convertito con Legge n. 55/2019):
 - dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. **80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter)** del Codice;
 - dichiara, al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa, relativa alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art. **80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater)** del Codice, tutti i fatti e tutte le situazioni che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne a risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori, ecc. senza omettere nessuna informazione in quanto ogni tipo di valutazione è di stretta competenza della stazione appaltante.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1 e 1-bis del presente paragrafo 15.3.1 (utilizzando preferibilmente il Modello 3) elenco soggetti art.80 comma 3 o il Modello 2) - ulteriori dichiarazioni ai sensi dei commi 1 e 5 ed *eventualmente* il Modello 2-bis)) devono essere presentate da tutti i soggetti indicati al paragrafo 15.2 tenuti a presentare il DGUE;

2. dichiara remunerativa l'offerta presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - c) delle proposte migliorative presentate in sede di offerta tecnica;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara ed in particolare la **facoltà, da parte della stazione appaltante, di aggiudicare il servizio** anche in presenza di una sola offerta valida e conveniente;
4. omissis "*in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità*";
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante** accessibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti particolari per l'esecuzione previsti nel disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico-giuridico e negli altri elaborati di progetto;
7. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;
8. dichiara di essere o non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura competente, oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. *omissis (non è necessario il sopralluogo);*
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
12. **autorizza**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “**accesso agli atti**”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “**accesso agli atti**”, la stazione appaltante a rilasciare **copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale**. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
13. dichiara, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;

Per gli operatori economici che abbiano depositato domanda di cui all'art 161 del RD 16 marzo 1942 n. 267 nelle more del deposito del decreto di cui all'art 163 del RD 267/1942.

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché indica il soggetto ausiliario richiesto dall'art 110 comma 4 del Codice, così come modificato dal DL 32/2019. Con riferimento al necessario avalimento si applica l'art 89 del Codice e quanto previsto dal presente disciplinare per il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

15. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell'art 186-bis comma 5 lett a) del R.D. 267/1942, l'operatore economico dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Le dichiarazioni di cui ai **punti 1 e 1-bis** potranno essere rese utilizzando preferibilmente il **Modello 3_Elenco soggetti art. 80 co. 3 codice** ed il **Modello 2_Ulteriori dich. ai sensi art. 80 commi 1 e 5**

del Codice o Modello 2-bis, mentre le restanti dichiarazioni potranno essere rese nell'ambito della domanda di partecipazione **Modello 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** e sottoscritte dagli operatori dichiaranti o dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

In caso di avvalimento le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento ai punti **1, 1-bis** (integrazioni al DGUE ed elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3), **n. 5** (codice di comportamento), **n. 8** (white list) **n. 9** (operatori non residenti); **n. 13** (privacy), compilando il **Modello 4**.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente oltre ai suddetti documenti, allega, sulla piattaforma telematica:

15. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; nel PASSOE del concorrente che ricorre all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, dovrà essere indicato anche il nominativo dell'impresa ausiliaria.

Si precisa che:

- i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;

15-bis. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

15-ter. Ulteriore documentazione:

- In caso di avvalimento, la documentazione richiesta nel presente disciplinare;
- Eventuale procura;
- Garanzia provvisoria e certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice;
- Scansione della ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo firmata digitalmente. L'imposta di bollo da applicare sul Modello di istanza dovrà essere assolta in modalità virtuale come previsto dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 597, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Tale imposta ammonta a € 16,00 per la domanda di partecipazione.

Tale imposta può essere assolta con Modello F23 da versarsi presso gli sportelli delle Banche, Poste Italiane, oppure agenti della riscossione, riportante il **codice tributo: 456T, Codice Ufficio TQH e nella descrizione: imposta di bollo gara e CIG della gara.**

Resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'Impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere caricate nella piattaforma firmate digitalmente, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti, da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, Modello 1, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, oppure nel caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, nel Modello 1-bis.

15.4 PATTO D'INTEGRITA'

L'operatore economico deve allegare copia firmata digitalmente, secondo le modalità di seguito indicate, del patto di integrità, in via alternativa:

- allegando copia del patto d'integrità (Allegato C) già firmato e disponibile in Sintel, se l'operatore economico ne ha effettuato il caricamento nell'apposita sezione dell'Elenco Fornitori Telematico (EFT), ai sensi della D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011);
- producendo copia firmata del patto d'integrità, (Allegato C) del presente disciplinare di gara

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).

In caso di RTI o Consorzi ordinari costituendo o costituito da operatori economici (art. 45 D.Lgs. 50/2016) può essere presentato alternativamente:

- un singolo documento sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico raggruppando/consorziando;
un documento per ciascun operatore economico raggruppando/consorziando, sottoscritto con firma digitale dal relativo rappresentante legale (o persona munita di comprovati poteri di firma).

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta telematica “B – Offerta Tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

a) Progetto di gestione dei servizi contenente una relazione tecnica articolata sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.

Il progetto tecnico nel suo complesso dovrà essere contenuto in un massimo di **20 pagine** (facciate) esclusi copertina e indice, redatto in forma A4, interlinea singola, carattere Times New Roman, dimensione 11, spaziatura normale. Sono esclusi dal conteggio delle facciate eventuali allegati, purché meramente esplicativi come ad esempio curriculum, grafici, tabelle, prospetti. Il progetto dovrà essere articolato in modo che gli indicatori richiesti dall'offerta tecnica risultino chiaramente rilevabili.

Il testo che eccede il limite sopra indicato non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione e potrà determinare l'esclusione del concorrente ove la mancata valutazione delle pagine eccedenti determini l'incompletezza dell'offerta stessa.

Per una maggiore chiarezza e comprensione, il Progetto Tecnico deve essere suddiviso secondo i criteri di valutazione di seguito indicati, rispettandone altresì l'ordine di presentazione.

Sulla base di quanto offerto nella relazione di cui sopra, la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai corrispondenti criteri di valutazione della tabella di cui al successivo punto 18.1.

Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti le suddette offerte tecniche con un numero di facciate superiori a quelle massime consentite, la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente, con riferimento a ciascuna di esse, le prime **20 facciate**, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata. Pertanto le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1 e 13 del presente disciplinare.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti dai rappresentanti legali di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Nel caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c), del D.lgs. n. 50/2016 la predetta documentazione dovrà essere sottoscritta da ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere.

Si precisa altresì che la mancata e/o la non corretta sottoscrizione con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio. Tale circostanza sarà considerata alla stregua della mancata presentazione dell'offerta tecnica e comporterà l'esclusione.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non possono presentare varianti in sede di offerta (varianti progettuali). Gli stessi, sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime del capitolato speciale di appalto e di tutte le altre condizioni stabilite nei documenti di gara, possono prevedere in sede di offerta (per la parte tecnico/qualitativa) miglioramenti ed integrazioni, assumendo a riferimento i criteri di valutazione della parte tecnica-qualitativa elaborati dalla stazione appaltante e proposte volte a potenziare le specifiche tecniche/prestazionali, i processi e le condizioni generali o particolari descritte nel capitolato. Tali proposte non costituiscono varianti in sede di offerta (varianti progettuali).

Disciplina dell'accesso agli atti.

Si precisa che, al fine di consentire alla stazione appaltante, di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art.53 comma 5 lett. a) del Codice, al concorrente è richiesto di indicare **precisamente** le parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 comma 5, lett. a) del Codice.

L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscono i detti segreti tecnici o commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga un'istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate e esaustive motivazioni.

Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

L'amministrazione consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "A". Pertanto, qualora i concorrenti si venissero a trovare nella condizione di dover produrre all'interno delle suddette buste "A" documenti o dati "sensibili" e meritevoli di tutela e riservatezza ai sensi della vigente normativa, sarà onere degli operatori economici stessi evidenziare nell'istanza di partecipazione tali circostanze, fornendone adeguata e dettagliata motivazione. In mancanza di tali specifiche ed analitiche indicazioni la stazione appaltante declina ogni responsabilità per la diffusione dei dati e documenti prodotti all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Offerta tecnica	80
2	Offerta economica	20
	TOTALE PUNTI	100

Il Punteggio Totale (PTOT-i) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$TOT-i = PT_i + PE_i$$

dove:

o PT_i = Punteggio Tecnico totale attribuito all'Offerta tecnica del concorrente "i";

o PE_i = Punteggio Economico totale attribuito all'Offerta economica del concorrente "i".

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (max 80)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito, da una Commissione nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77, comma 3, sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

	CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA		
	Criterio di valutazione		Punteggio massimo
A	Presentazione dell'azienda e della struttura organizzativa. Esperienza pregressa specifica della società nelle attività oggetto di affidamento.	8	16
	Certificazioni relativamente a processi e sicurezza dei dati trattati	4	
	Attestazioni di legalità e procedure specifiche per la gestione dei rapporti con la PA	4	
B	Proposta progettuale sintetica nella quale l'operatore economico offerente descrive, sulla base della sua pregressa esperienza e conoscenza specifica della realtà territoriale locale, le modalità di lavoro e le metodologie che saranno impiegate in relazione ai diversi ambiti di intervento. Il punteggio sarà attribuito in base alla presunta efficacia delle procedure e delle azioni programmate	20	30
	Qualità degli strumenti informatici messi in atto e modalità di utilizzo ed interazione delle banche dati.	10	

	Il punteggio sarà attribuito in base alla presunta efficacia della strumentazione e della sua interazione con le banche dati necessarie per il recupero dell'evasione. A mero titolo esemplificativo si precisa che si tratta di strumenti di analisi che incrociano gli strumenti urbanistici vigenti, con rilevazioni satellitari e/o di ortofoto, incroci automatici di banche dati tra atti di compravendita e permessi a costruire e le dichiarazioni IMU. Nella relazione devono essere indicati gli elementi di presunta efficacia della strumentazione nella rilevazione dell'evasione.		
C	Modalità di organizzazione dell'ufficio preposto alla gestione delle attività, con rappresentazione della struttura organizzativa, numero degli addetti ed impiego orario del personale collocato presso la sede dell'Ente	12	24
	Specifiche capacità professionali, ruolo ed esperienza maturata in servizi analoghi alle attività oggetto di appalto.	6	
	Modalità di organizzazione dello sportello al contribuente.	6	
E	Servizi aggiuntivi e migliorie senza oneri per la stazione appaltante		10
	totale		80

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La commissione, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, attribuirà i punteggi tecnici discrezionalmente entro i limiti stabiliti, con criteri sia di proporzionalità sia di sostenibilità e fondatezza di quanto offerto e con il seguente metodo: ogni commissario, per ogni ambito di valutazione, attribuirà ad ogni offerta un coefficiente da 0 a 1, cui corrispondono i seguenti giudizi:

Coefficiente	Giudizio
0	Inadeguato rispetto a quanto richiesto / insufficiente
0,3	Inferiore agli standard richiesti / parzialmente sufficiente
0,6	In linea con gli standard richiesti / sufficiente
0,8	Superiore agli standard richiesti / buono
1	Molto superiore agli standard richiesti / ottimo

La media dei coefficienti attribuiti dai commissari, arrotondata alla seconda cifra decimale, sarà moltiplicata per il peso (punteggio massimo) di ogni ambito di valutazione. Il prodotto sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 60 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Solo successivamente si procederà alla riparametrazione dei punteggi tecnici assegnati dalla Commissione come di seguito specificato:

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà presentare, come offerta economica, una percentuale unica di ribasso sulle somme dovute previste dal Capitolato. Il costo start-up quale costo unico ad avvio del servizio per l'invio delle segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate rimane fuori.

Il punteggio sarà determinato, secondo la seguente formula:

$$X = \frac{P_{\max} \times A_{\min}}{A_o}$$

Ove

X = punteggio attribuito

P_{max} = punteggio massimo attribuibile

A_o = aggio offerto dal singolo concorrente

A_{min} = aggio più basso offerto in gara

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 04/05/2021 **alle ore 10,00** direttamente sulla piattaforma SINTEL.

Sono ammessi a presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti e i direttori tecnici delle imprese partecipanti, nonché i soggetti muniti di delega (da rilasciarsi in carta semplice con allegata fotocopia documento di identità del delegante e del delegato). In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo avviso pubblicato sulla Piattaforma telematica almeno un giorno prima della data fissata, con le medesime modalità saranno comunicate le successive sedute pubbliche.

Il Seggio di gara istituito sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante procederà, in seduta pubblica virtuale a verificare la ricezione delle offerte collocate sulla piattaforma telematica;

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa e verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare se necessario la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 [tre] membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B/C – VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate, la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che **non hanno superato la soglia di sbarramento** e li comunica al seggio di gara che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta virtuale contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 14.3.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all’articolo 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà con quanto indicato dal successivo articolo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al Seggio di gara - che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario,

della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 5 e 7, del Codice, anche prima di aver concluso le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dell'operatore nei cui confronti il RUP ha formulato la proposta di aggiudicazione.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Consolidamento della graduatoria.

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione da parte del competente Dirigente della stazione appaltante.

Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (anche in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante o esclusione per anomalia), disposta prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione determinerà necessariamente la rideterminazione della graduatoria senza tener conto dell'offerta esclusa o dell'offerta riammessa. Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente alla data di adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo delle riparametrazioni e della conseguente graduatoria approvata.

Come affermato da ultimo nella sentenza del **CDS Sezione III n. 2579 del 27/04/2018** la ratio dell'art. 95 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 mira ad evitare impugnative strumentali, tendenti a sovvertire il calcolo delle medie o la determinazione della soglia dell'anomalia, ad aggiudicazione ormai avvenuta. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Si procederà alla stipula del contratto con il Comune, in modalità elettronica in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante per il Comune.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto, laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare garanzia definitiva, per i massimali e alle condizioni riportate all'art. 10 del Capitolato Speciale di appalto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro, relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 73, comma 4 e art. 216 comma 11 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5, comma 2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, l'aggiudicataria, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, è obbligata a rimborsare le spese relative alle pubblicazioni del bando ed esito sulla GURI e sui quotidiani che vengono stimati, in via presuntiva a circa €. **5.000,00**, ma che potranno essere quantificate precisamente solo successivamente.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

La stipulazione del contratto pertanto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente documentazione e dichiarazioni:

- a) garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice nei termini e con le modalità ivi previste, entro il termine di 30 giorni dalla lettera di richiesta;
- b) comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto, entro il termine di 30 giorni dalla lettera di richiesta;
- c) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000 utilizzando i modelli che verranno allegati dalla stazione appaltante alla specifica lettera di richiesta, entro il termine di 30 giorni dalla lettera di richiesta;
- d) polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto dal CSA;
- e) pagamento delle spese contrattuali.

Si precisa che, la mancata produzione nei termini sopra indicati:

- della garanzia definitiva;
- della comunicazione ai sensi del DPCM 187/1991 e della comunicazione al punto c);
- della polizza assicurativa di cui al precedente punto d), se non immediatamente sanata, entro i giorni assegnati lavorativi dal sollecito, sarà considerata causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.

Anche il mancato pagamento delle spese contrattuali di cui al precedente punto e) potrà essere considerato come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione qualora comporti ritardi della stipulazione del contratto valutati come non accettabili da parte della stazione appaltante.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Avverso la presente procedura di gara si potrà ricorrere al TAR di Milano – indirizzo internet (URL) www.giustiziaamministrativa.it entro:

- 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione alla procedura;
- 30 giorni dalla conoscenza dal provvedimento di aggiudicazione.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di LODI.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, l'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di LODI e che il Designato del Trattamento che vi compete è il Dirigente della Direzione Organizzativa 1 – Servizi Interni e Generali.

A seguito della designazione, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati.

A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi

all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di LODI relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto.

26 ACCESSO AGLI ATTI

Ove l'offerente segnali - secondo le modalità rese già nella presente Bando - mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, l'Amministrazione ne consentirà l'accesso ai concorrenti che lo richiedono, solo in presenza dei presupposti indicati dalla vigente normativa.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, ovvero qualora le motivazioni addotte non fossero ritenute congrue, l'Amministrazione consentirà ai concorrenti che lo richiedono l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica.

In ogni caso, l'accesso potrà essere differito nelle ipotesi previste dall'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016. Qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di "accesso agli atti", ai sensi della L.241/90 e succ.ve mod.ni ed int.ni e secondo la disciplina di cui al regolamento approvato con D.P.R. n. 184/2006, oltre che nei termini indicati dalla vigente normativa, l'Amministrazione consentirà l'estrazione di copia di tutta la documentazione di cui sarà stata data lettura nelle sedute pubbliche di gara, essendo la stessa già resa conoscibile all'esterno.

A seguito di valutazione degli interessi manifestati nella richiesta, potrà essere autorizzato l'accesso, ad eccezione delle parti coperte da segreti tecnici/commerciali non autorizzate con motivata e comprovata dichiarazione ed espressamente specificate in sede di presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti della cui documentazione viene richiesto l'accesso. Rimane a carico dei richiedenti il rimborso, al Comune di Lodi, dei costi di riproduzione degli atti richiesti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Rag. Maddalena Pellini

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n.
82/2005)